

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 844-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica
nella seduta del 13 maggio 1960*

*modificato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera
dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1960 (V. Stampato n. 2161)*

presentato dal Ministro della Sanità

(GIARDINA)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 DICEMBRE 1960

**Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale
per la protezione della maternità e dell'infanzia**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.

Art. 2.

Identico.